

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 112)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(BADINI CONFALONIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1972

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 277, concernente la proroga della durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia, istituito con legge 22 luglio 1939, n. 1450, e prorogato con legge 6 giugno 1952, n. 678, dovrebbe cessare la sua attività il 30 giugno prossimo venturo.

Detto Ente, dotato di personalità giuridica e di diritto pubblico, ha per scopo di provvedere alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola d'Ischia, allo sfruttamento delle risorse idriche locali e alla distribuzione di acqua potabile, all'apprestamento ed

all'attuazione di piani regolatori e a tutti gli affari che sono di competenza delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

L'azione dell'Ente è stata assai proficua e si è rilevata determinante per la soluzione di numerosi problemi connessi allo sviluppo dell'economia isolana; al riguardo, basterà ricordare i numerosi lavori idrici e fognanti intrapresi dall'Ente, con il contributo di circa 4 miliardi concesso dal Ministero dei lavori pubblici sui fondi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090; l'attività di promozione turistica da

tempo impostata unitariamente per tutta l'isola; la prospettiva di pianificazione urbanistica e territoriale secondo le norme indicate nel Piano regolatore generale intercomunale apprestato a cura dell'EVI.

Ai fini della proroga della cennata scadenza vivissimi voti sono stati formulati sia dal Consiglio di amministrazione dell'Ente anzidetto, sia da parte dei Sindaci dei sei Comuni dell'isola, i quali paventano le pregiudizievoli conseguenze che deriverebbero dalla simultanea cessazione della complessa attività dell'EVI, senza che sia stato predisposto un idoneo assetto istituzionale di ricambio.

Tali preoccupazioni appaiono pienamente giustificate poichè, in effetti, con la estinzione dell'Ente, un notevole patrimonio di esperienze, di studi, di progetti avanzati o già in fase esecutiva e di collaudati servizi andrebbe disperso ed i problemi sinora unitariamente impostati dovrebbero essere riesaminati in funzione di ciascuno dei Comuni fa-

centi parte dell'isola, per i quali si porrebbero gravi difficoltà finanziarie ed organizzative, mentre è chiaro che i loro interessi, convergenti e complementari, trovano migliore possibilità di soddisfacimento in una politica globale ed integrata.

Si ritiene, pertanto, che una proroga, sia pure a breve tempo, della durata dell'EVI risponda ad una precisa esigenza di pubblico interesse, necessaria anche per avere modo di ponderare attentamente le possibili migliori soluzioni di fondo del problema della sopravvivenza e della ristrutturazione dell'Ente suddetto, che la imminente scadenza del termine e l'attuale fase di appena iniziale contatto delle Regioni con la multiforme e complessa problematica inerente alle funzioni ad esse testè trasferite, certamente non consentono in maniera appropriata.

Illustrate, come sopra, le ragioni che hanno indotto il Governo ad adottare il decreto-legge, si confida che il Parlamento ne voglia ora approvare la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 277, recante la proroga della durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia.

ALLEGATO

*Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 3 luglio 1972, edizione straordinaria.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente i termini di durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per i lavori pubblici e per il turismo e lo spettacolo;

DECRETA:

## Art. 1

Il termine di durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia, previsto dalla legge 22 luglio 1939, n. 1450, prorogato con legge 6 giugno 1952, n. 678, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974.

## Art. 2

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972.

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — MALAGODI —  
TAVIANI — GULLOTTI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA